



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 57

di data 22 dicembre 2022

Oggetto: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato e costituzione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

<p>L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre alle ore 9.00, il Presidente Claudio Mimiola , nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.</p>	<p>Relazione di pubblicazione</p> <hr/>
	<p>Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:</p> <p>22 dicembre 2022</p>
	<p>Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:</p> <p>01 gennaio 2023</p>
	<p>IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini</p>

OGGETTO: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato e costituzione del Gruppo Amministrazione Pubblica.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario, sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato:

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 118/2011 sono state stabilite le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- che, in particolare, l'art. 11-bis del Decreto Legislativo 118/2011 prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, nel rispetto delle modalità e criteri individuati nel principio applicato di cui all'allegato 4/4 del decreto sopra citato.

Letto il Principio Contabile Armonizzato (PCA) 2 Il gruppo "amministrazione pubblica" dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che recita quanto segue:

"Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" gli organismi, gli enti e le società nei confronti dei quali la pubblica amministrazione esercita il controllo ovvero ha una partecipazione "significativa" ai fini del consolidamento e che tra questi sono annoverabili:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le Aziende Speciali, gli Enti Autonomi, i Consorzi, le Fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (Ad esempio: l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica dei servizi, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'Ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli Enti e le Aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come Enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V Titolo V, Capi V, VI e VII (Società di capitali), o i Gruppi di tale società nelle quali l'Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di Società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'Amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (Ad esempio: imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'Amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che, ai sensi del Principio Contabile Armonizzato (PCA) 3 "Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo" 3.1 Individuazione degli Enti da considerare per la predisposizione del Bilancio Consolidato dell'Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti devono definire il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P."
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ricordato, che, nel rispetto di quanto stabilito nel Principio Applicato (PCA) 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato", spetta al Comitato Esecutivo l'approvazione dei due elenchi e i successivi, relativi aggiornamenti.

Ricordato che, ai sensi dello stesso Principio, gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." possono non essere inseriti nel Gruppo Bilancio consolidato nei seguenti casi:

- irrelevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametro una incidenza inferiore al 3%. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo ...pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10% la capogruppo individua i Bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%;

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevante i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle soprarichiamate. A decorrere dal 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto (di un servizio pubblico) da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto (di un servizio pubblico), sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale delle società partecipate.

2. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Richiamati i Decreti del Commissario della Comunità n. 18 e 19 dd. 03/03/2022 con i quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 e il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e nota integrativa;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 dd. 30/03/2015 con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (L. 190/2014 art. 1 commi 611-614);

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 38 dd. 21/09/2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e articolo 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 . 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 37 di data 21/12/2018 relativa alla revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi del D.Lgs n. 175 di data 19/08/2016 e s.m.;

Precisato che la Comunità Alto Garda e Ledro nel 2019 e nel 2020 non ha adottato formale provvedimento di ricognizione delle società partecipate in quanto ricorrono i presupposti sopra specificati, come accertato dalle note assunte a prot. n. 15573 di data 30/12/2019 e n. 14196 di data 21/12/2020 a firma del segretario generale;

Visto il Decreto del Commissario della Comunità n. 143 dd. 31/12/2021 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm. e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm;

Precisato che la Comunità Alto Garda e Ledro nel 2021 non ha adottato formale provvedimento di ricognizione delle società partecipate in quanto ricorrono i presupposti sopra specificati, come accertato dalla nota del Segretario generale reggente assunta a prot. n. 16269 di data 21/12/2022

Visto il Decreto del Commissario della Comunità n. 57 dd. 30/06/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 della Comunità Alto Garda e Ledro;

Valutato ora di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed alla luce di quanto sopra esposto.

Preso atto che sulla base della rilevazione operata nel rispetto dei criteri esposti nel Principio Contabile Applicato Allegato 4/4 del Decreto Legislativo 118/2011 gli organismi/enti/società riconducibili alla Comunità della Alto Garda e Ledro sono i seguenti:

Organismi, Enti strumentali e Società	% di partecipazione	Organismi e Enti strumentali	Società controllata	Società partecipata a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici
Consorzio dei Comuni Trentini soc.-coop	0,51%	NO	NO	SI	NO
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,4491%	NO	NO	SI	NO
Informatica Trentina S.p.A.	0,3931%	NO	NO	SI	NO
Gestione Entrate Locali srl - GestEL srl	30,9845 %	NO	NO	SI	NO

Richiamata la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021 sub prot. C13-0014038-07/12/2021-A con oggetto: "Orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis del D.lgs.

Richiamata la deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie riguardante l'approvazione delle linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019.

Preso atto degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella Circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021, laddove, nell'Allegato – Estratto orientamenti Corte dei Conti (deliberazione n. 153/2021/PRSE, è precisato che *"l'eventuale esclusione dall'area di consolidamento di tali soggetti (società in house) determinerebbe un effetto distorsivo della corretta rappresentazione contabile poiché le società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale (Cons. Stato sentenza n. 2660/2015)" e ancora "..... che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house .. tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento."*

Rilevato che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" della Comunità Alto Garda e Ledro identificati sulla base dei criteri stabiliti dal nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato e del principio 4/4 del D.Lgs. 118/2011, risultano essere i seguenti:

Società	Data costituzione	Capitale sociale	Quantità titoli	Valore nominale	%
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	09/07/1996	9.553,00	1	1	0,51%
Trentino Riscossioni S.p.A.	01/12/2006	1.000.000,00	4.491	1	0,4491%
Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.)	29/12/2006	6.433.680,00	13.759	1	0,3931%
Gestione Entrate Locali srl - GestEL srl	03/10/2008	40.060,00		1	30,9845%

Verificato inoltre che, rispetto all'inseribilità nel perimetro di consolidamento, a seguito di apposita istruttoria sulla base delle soglie di irrilevanza economica (parametri ente) o della percentuale di partecipazione nonché degli orientamenti della Corte dei Conti sopra richiamati risulta quanto segue:

Organismi, Enti strumentali e Società	% di partecipazione	Organismi e Enti strumentali	Società controllata	Società partecipata a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici	Da inserire nel gruppo "Pubblica Amministrazione" (Elenco A)	Da inserire nel gruppo "Bilancio consolidato" (Elenco B)
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	0,51%	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,4491%	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.)	0,3931%	NO	NO	SI	NO	SI	SI
Gestione Entrate Locali srl - GestEL srl	30,9845%	NO	NO	SI	NO	SI	SI

Rilevato che il citato principio prevede al paragrafo 4.4 che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati.

Considerato inoltre che a norma del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4 l'amministrazione pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e che tali direttive riguardano:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato nel rispetto dei termini enunciati dal principio stesso;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato secondo quanto dispone il principio stesso;
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4), se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo è tenuta a predisporre e trasmettere ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica;
- l'invito ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.
- Rilevato che dei contenuti della presente deliberazione viene informato il Revisore dei Conti.

Ravvisata necessità di dichiarare la presente provvedimento immediatamente esecutivo, per evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla Comunità.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- . la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- . la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- . il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- . il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- . il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- . il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- . il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- . il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- . il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- . la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- . Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa :

1. di individuare quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica – G.A.P." della Comunità Alto Garda e Ledro - esercizio 2022 – i seguenti organismi partecipati (Principio contabile 4/4 D.Lgs. 118/2011 3.01.2):

2.

Elenco componenti Gruppo Amministrazione Pubblica Comunità Alto Garda e Ledro	
1	Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop (totale partecipazione pubblica)
2	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)
3	Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.) (totale partecipazione pubblica)
4	Gestione Entrate Locali srl - GestEL srl (totale partecipazione pubblica)

3. Di approvare l'elenco degli enti, le aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022

Elenco da comprendere nel perimetro di consolidamento		Data Costituzione	Capitale sociale
1	Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop (totale partecipazione pubblica)	09/07/1996	9.553,00
2	Trentino Riscossioni S.p.A. (totale partecipazione pubblica)	01/12/2006	1.000.000,00
3	Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.) (totale partecipazione pubblica)	29/12/2006	6.433.680,00
4	Gestione Entrate Locali srl - GestEL srl (totale partecipazione pubblica)	03/10/2008	40.060,00

4. di dare atto agli enti e società di cui al "Gruppo bilancio consolidato" di quanto previsto dal presente atto;
5. di incaricare l'ufficio competente ad impartire agli enti attualmente compresi nel perimetro di consolidamento le direttive e le linee guida necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
6. di dare atto che l'elenco di cui al punto 1 e quanto dichiarato al punto 2 del presente provvedimento è soggetto ad aggiornamento annuo con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente Decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini